Pubblicato il 29/09/2025

N. 16734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06350/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6350 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

1) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25-Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Campania di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 66/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;

2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Campania di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;

3) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;

4) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;

5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Campania, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari.

7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato

dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente;

nonché, per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale;

e, per la condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15/12/2022:

PER L'ANNULLAMENTO

1) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria, nonché dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Campania di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18.10.2022 prot.39569 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di integrazione e rettifica della graduatoria e dell'elenco sub 1 impugnati, nonché della medesima graduatoria ed elenco come da ultimo rettificata prot. n. 45340 del 1.12.2022, nella parte in cui non risulta inserita la ricorren 3) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ed elenchi impugnati, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale;

E PER LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Lorenzo Mennoia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 14.5.2022 e depositato il 06.06.2022 la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui è stata dichiarata non idonea all'esito della prova scritta del concorso ordinario per docenti, per la classe di concorso AB25, con un punteggio di 66/100 a fronte del minimo di 70/100.

1.1. Ha dedotto che l'esito negativo della prova sarebbe imputabile all'erronea formulazione di alcuni quesiti da parte dell'Amministrazione, che avrebbero presentato profili di ambiguità. Ha contestato in particolare quattro quesiti (n. 7, 16, 23 e 43), sostenendo che la corretta valutazione delle sue risposte le avrebbe consentito di raggiungere la soglia di idoneità.

1.2. Con motivi aggiunti notificati in data 01.12.2022, ha poi impugnato la graduatoria finale di merito del concorso e il relativo elenco degli abilitati, dai quali risulta esclusa. In tale sede, ha ribadito le medesime censure a titolo di illegittimità derivata.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione con atto di stile, resistendo al ricorso.

3. Con ordinanza cautelare, è stata respinta l'istanza di sospensione presentata dalla ricorrente. Avverso tale ordinanza è stato proposto appello, anch'esso respinto.

4. All'udienza pubblica del 19.09.2025 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è infondato.

Le valutazioni della commissione esaminatrice sui quesiti di una prova concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica. A differenza della discrezionalità amministrativa pura, in cui il giudice valuta la ragionevolezza

della ponderazione tra interessi, nel sindacato sulla discrezionalità tecnica il giudice non 'deduce' ma 'valuta' se la decisione pubblica rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti. Il giudizio, pertanto, non è sostitutivo, ma di controllo sull'attendibilità tecnico-scientifica della valutazione contestata. Di conseguenza, se il candidato non riesce a mettere seriamente in discussione tale attendibilità e si limita

a contrapporre opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito della competenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 8167).

Applicando tali principi al caso di specie, le censure mosse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.

6.1. Per quanto riguarda i quesiti n. 7 e n. 16, la censura non è fondata.

Il Quadro di riferimento include, quale ambito comune a entrambe le classi di concorso, la "Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)".

Non appare manifestamente illogico ritenere che la verifica su tale ambito possa includere anche il riferimento a testi letterari fondamentali, senza che ciò configuri uno straripamento dal programma d'esame.

Come efficacemente rilevato nella memoria redatta dal Ministero, il programma d'esame prevede espressamente che il candidato debba "*conoscere e saper esporre in modo adatto al contesto la cultura e civiltà dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d'esame, con particolare riferimento agli ambiti storico, sociale, letterario, artistico ed economico, nonché alle varietà linguistiche dell'inglese, dai World Englishes, all'English as a Lingua Franca*".

L'ambito letterario comprende, anzitutto, i testi letterari, perché è attraverso questi, in un'ottica di centralità del testo letterario stesso, che si può scoprire come la letterarietà si realizzi in maniera diversa a seconda della tradizione culturale.

La memoria conclude correttamente ritenendo che "*un insegnante debba conoscere i testi letterari più significativi per consentire agli alunni della scuola secondaria di primo*

grado un accostamento al testo letterario, non un insegnamento delle sue caratteristiche"

6.2. Analoghe considerazioni valgono per i quesiti n. 23 e n. 43.

Le argomentazioni della ricorrente, pur supportate da una perizia di parte, si limitano a prospettare una soluzione alternativa e plausibile, ma non riescono a dimostrare che la valutazione della commissione sia palesemente errata o scientificamente insostenibile. La presenza di una tesi alternativa, per quanto anch'essa valida, non è sufficiente a invalidare la scelta operata dall'Amministrazione, la quale rientra a pieno titolo nell'ambito di una valutazione tecnica opinabile e non manifestamente irragionevole.

Per quanto riguarda la 23, infatti, il quesito ha un'unica risposta corretta ed è quella indicata dall'Amministrazione, senza che rilevi l'anno di pubblicazione del CEFR.

Con riguardo alla n. 43, invece, le risposte proposte, diverse da quella "*like*", rappresentano delle approssimazioni, dei distrattori, che potrebbero apparire plausibili ma che invece sono del tutto errati seguendo il corretto procedimento logico richiesto, ossia fare riferimento a quanto scritto nella domanda e correlare le diverse risposte, escludendo via via tutte quelle che si pongono come alternative percorribili sono con un minor grado di approssimazione e dovendo, quindi, essere escluse rispetto all'utilizzo del *phrasal verb* individuato dall'Amministrazione.

In definitiva, il ricorso va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario

Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Lorenzo Mennoia	**Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO